

c

**Istituto Comprensivo
"G. Randaccio"**

via Canaletto, 10 – Monfalcone
tel. 0481 494675 fax 0481 494677
Email: goic80400d@istruzione.it
Web: icrandaccio.goiss.it

PROTOCOLLO UNICO CONDIVISO

**PER L'ACCOGLIENZA
DEGLI ALUNNI STRANIERI**

scuola dell'infanzia - Collodi, I Maggio, Poma

scuola primaria - Battisti, Cuzzi

scuola secondaria di primo grado - Randaccio

<p>1. AREA AMMINISTRATIVA</p>	<p>1.1 Iscrizione 1.2 Documentazione</p>
<p>2. AREA COMUNICATIVO RELAZIONALE</p>	<p>2.1 Prima conoscenza e preinserimento 2.2 Inserimento nella classe</p>
<p>3. AREA EDUCATIVO-DIDATTICA</p>	<p>3.1 Alunni non italofoeni, la didattica e la gestione della classe 3.2 Metodologie 3.3 Valutazione 3.4 Livelli di competenza in L2 3.5 Esame di Stato</p>

Premessa

Il presente protocollo d'accoglienza, definisce i compiti degli operatori scolastici, le fasi di accoglienza e le attività di facilitazione per l'apprendimento della lingua italiana, in attuazione delle indicazioni normative contenute nei seguenti documenti normativi:

- D.P.R. 31/08/'99 n°394 - art. 45
- C.M. 01/03/ 2006 n°24
- Documento d'Indirizzo ottobre 2007
- C.M. 08/01/2010 n°2
- Linee Guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri (MIUR - febbraio 2014)

Il Protocollo è un documento che si pone come punto di partenza comune e condiviso dai vari Consigli di Classe/Plessi e in quanto strumento di lavoro, può essere integrato e rivisto secondo le esigenze dei singoli docenti, delle risorse della scuola e della tipologia della classe ove è iscritto lo studente straniero.

Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo potranno essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana potrà essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana L2 - sulla base di specifici progetti - anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa.

Finalità

Il protocollo si propone di:

- Favorire un clima d'accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova eventuali ostacoli alla piena integrazione;
- Definire pratiche condivise all'interno delle scuole in tema di accoglienza degli alunni stranieri costruendo un contesto favorevole all'incontro con altre culture e con le " storie" di ogni alunno;
- Facilitare l'ingresso di bambini e ragazzi di altra nazionalità nel sistema scolastico e sociale;
- Sostenere gli alunni neo-arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto;
- Favorire un rapporto collaborativo con la famiglia;
- Promuovere la comunicazione e la collaborazione fra scuola e territorio sui temi dell'accoglienza e dell'educazione interculturale nell'ottica di un sistema formativo integrato.

1. AREA AMMINISTRATIVA (Comune a tutti gli ordini di scuola)

L'ISCRIZIONE rappresenta il primo incontro dei genitori e degli alunni stranieri con l'istituzione scolastica.

Le pratiche di iscrizione sono espletate dal personale di segreteria.

Compiti dell'incaricato di segreteria all'atto dell'iscrizione:

Si prevede il supporto di un mediatore linguistico (Bengali), nel periodo delle iscrizioni, con modalità da definire

- Iscrivere i minori
- Raccogliere i dati anagrafici e la documentazione sanitaria
- Richiedere la documentazione relativa alla precedente scolarità (se esistente) o eventuali autocertificazioni
- Acquisire l'opzione di avvalersi o non dell'insegnamento della religione cattolica
- Fornire ai genitori del nuovo iscritto le prime informazioni sul sistema scolastico italiano, utilizzando – se disponibile - materiale informativo bilingue oppure indirizzandoli allo sportello del Comune
- Fornire ai genitori informazioni riguardo l'organizzazione e i servizi scolastici (corsi di L2, libri di testo, sportello-scuola, trasporti, mensa, dieta, ecc. - *informazioni bilingue se possibile*)

2. AREA COMUNICATIVO RELAZIONALE

(Comune a tutti gli ordini di scuola)

2.1 - PRIMA CONOSCENZA E PREINSERIMENTO.

L'insegnante referente di plesso per l'intercultura e/o l'équipe pedagogica della sezione di riferimento (alla scuola primaria/infanzia) / il coordinatore di classe alla Scuola Secondaria di I grado, esaminate le informazioni del nuovo iscritto, (età anagrafica, percorso scolastico e biografia forniti dalla segreteria);

INDIVIDUERANNO

la classe di inserimento più idonea, *considerando che i minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica (art. 45).*

Il c.d.c / plesso si riserverà, dopo un primo periodo di conoscenza, osservazione e dopo aver somministrato le opportune prove d'ingresso, l'opportunità di inserire il minore in una classe e/o sezione più idonea, secondo i criteri fondamentali previsti dall'art.45 del DPR 31/08/'99 n°394, previa **SEGNALAZIONE** formale al Dirigente Scolastico, alla Funzione Strumentale intercultura e commissione intercultura.

L'inserimento degli alunni stranieri, terrà conto anche del numero di iscritti stranieri per classe, dell'omogeneità della classe accogliente, della sicurezza scolastica;

2. AREA COMUNICATIVO RELAZIONALE

(Comune a tutti gli ordini di scuola)

2.2 – L'INSERIMENTO IN CLASSE / SEZIONE

In riferimento alle **linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri, 2014** *«Gli alunni con cittadinanza non italiana necessitano anzitutto di interventi didattici di natura transitoria relativi all'apprendimento della lingua e solo in via eccezionale si deve ricorrere alla formalizzazione di un Piano Didattico Personalizzato (v. nota ministeriale del 22 novembre 2013). Si fa in questo caso riferimento soprattutto agli alunni neo arrivati ultratredicenni provenienti da paesi di lingua non latina».*

L'equipe pedagogica di plesso attuerà le forme di flessibilità previste dal POF specifico di ciascun plesso in termini di orario, organizzazione articolata dalle sezioni e degli spazi, ovvero tutte le azioni per innalzare il successo formativo e il benessere a scuola.

I docenti di classe Secondaria collaboreranno con i **docenti di L2** a predisporre percorsi di facilitazione delle materie curriculari. Attività laboratoriali per l'acquisizione della lingua dello studio potranno essere attuate sulla base delle risorse disponibili.

I docenti di classe/sezione fin dai primi giorni di accoglienza saranno attenti all'osservazione degli atteggiamenti relazionali dell'alunno, dei suoi bisogni, delle sue competenze.

L'integrazione nella classe verrà favorita anche promuovendo attività di piccolo gruppo, di cooperative learning, di tutoring, di didattica ludica, di facilitazione bilingue.

Le competenze raggiunte dall'**alunno non italofono** saranno valutate, sia nelle fasi intermedie che nelle fasi finali, utilizzando parametri diversificati rispetto al resto della classe, tenendo presente che alcuni fattori generali (ad esempio fattori emotivi, motivazionali, cognitivi) influiscono anche sull'apprendimento della seconda lingua.

In ultima analisi, nel caso di difficoltà non meglio specificate, soltanto qualora nell'ambito del Consiglio di classe (nelle scuole secondarie) o del team docenti (nelle scuole primarie) si concordi di valutare l'efficacia di strumenti specifici; questo potrà comportare l'adozione e quindi la compilazione di un Piano Didattico Personalizzato, con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative.

3. AREA EDUCATIVO-DIDATTICA

(Comune a tutti gli ordini di scuola)

3.1 – ALUNNI NON ITALOFONI, LA DIDATTICA E LA GESTIONE DELLA CLASSE.

NELLA FASE DELL'ACCOGLIENZA È' NECESSARIO:

- Implementare l'operatività nell'azione didattica (permette di abbinare parole ad azioni).
- Contestualizzare (fare riferimento a oggetti, relazioni, pensieri, cose presenti, creare simulazioni, giochi di ruolo, ecc.).
- Semplificare il linguaggio (ridurre la velocità espositiva, utilizzare ridondanze e strutture linguistiche chiare).
- Prevedere, se l'alunno non ha alcuna conoscenza della lingua italiana, l'esclusione temporanea di alcune discipline.

3.2 - METODOLOGIE

- Laboratorio linguistico.
- Integrazione dei percorsi comuni e dei percorsi personali (percorsi comuni con obiettivi stratificati).
- Apprendimento cooperativo e insegnamento tra pari.
- Gruppi laboratoriali omogenei e non.

3.3- VALUTAZIONE

La valutazione è collegata al percorso di apprendimento proposto (*"... il Collegio docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento..." Cfr. art. 45, c.4, del DPR 394/99*).

L'ADATTAMENTO AVVIENE CON LE SEGUENTI MODALITA':

- Riduzione:** i contenuti del curriculum vengono proposti agli alunni neoarrivati in forma ridotta.
- Sostituzione:** riguarda in particolare l'insegnamento della seconda lingua comunitaria, che può essere sostituita dalla lingua madre, se questa è una lingua comunitaria.
- Espansione:** se l'alunno straniero presenta in alcune materie competenze superiori rispetto alla classe, il suo piano di studi individualizzato registrerà le integrazioni.
- La valutazione** è pertanto formativa e tiene conto solo del percorso effettivamente realizzato con l'alunno; è di competenza degli insegnanti curriculari, previa consultazione con i docenti di Laboratorio di L2, ove presenti.

3. AREA EDUCATIVO-DIDATTICA

(Comune a tutti gli ordini di scuola)

3.4 – LIVELLI DI COMPETENZA IN L2

ALLIEVI NEO ISCRITTI, CON NESSUNA CONOSCENZA PREGRESSA DELLA LINGUA ITALIANA

L'obiettivo finale è il raggiungimento dell'alfabetizzazione, pertanto la valutazione riguarderà solo i seguenti aspetti: frequenza, partecipazione, progressi. Alla valutazione concorreranno tutti i docenti di classe/sezione, tenendo conto solo dei progressi linguistici in L2.

ALLIEVI CHE HANNO SUPERATO LA FASE DI PRIMA ALFABETIZZAZIONE (SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA)

I docenti del Consiglio di classe terranno conto del fatto provato che la Lingua seconda usata quotidianamente si impara da qualche mese ad un anno, mentre per la lingua dello studio ci vogliono diversi anni (da 5 a 7). Pertanto le valutazioni (di apprendimento dei contenuti disciplinari e di progresso linguistico in L2) di ogni singolo docente si atterranno a quanto stabilito nel Piano dell'offerta formativa rispetto alle tematiche dell'inclusione (PAI).

ALLIEVI CHE HANNO RAGGIUNTO IL LIVELLO DI PADRONANZA LINGUISTICA DELLA CLASSE DI APPARTENENZA

Se l'alunno segue le attività della classe, si valuta con gli stessi criteri.

3. AREA EDUCATIVO-DIDATTICA (SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA)

VALUTAZIONE IN CORSO D'ANNO

Se l'iscrizione avviene vicino al momento della stesura del **documento di valutazione** del I quadrimestre, negli spazi riservati alle discipline andrà riportata la seguente dicitura: “La valutazione non viene espressa in quanto l'alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione in lingua italiana”.

VALUTAZIONE / OSSERVAZIONI DI FINE ANNO.

nel secondo quadrimestre la valutazione espressa è la base per il passaggio o meno alla classe successiva e deve essere formulata. Quando l'alunno segue parzialmente le attività didattiche previste per diversi ambiti disciplinari, negli spazi riservati alle discipline si esprime un enunciato di questo tipo: “La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento, in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”

3.5 - ESAME DI STATO, LE PROVE DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE.

(Art. 1 comma 9 del DPR 22 giugno 2009, n.122)

Comma 9. I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

La normativa vigente (DPR394/1999, art.45; DPR n.122/2009 Regolamento sulla valutazione scolastica prevede che gli alunni con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione, siano valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essa consente comunque, una valutazione che tenga conto dei livelli di partenza, del percorso di apprendimento dei singoli (quindi anche della storia scolastica pregressa) e del raggiungimento delle competenze e dei traguardi di apprendimento “essenziali”. La normativa di esame non consente

di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri, ma solo per gli studenti BES certificati o comunque forniti di un PDP. Se i Consigli di classe hanno adottato un PDP per gli alunni stranieri neoarrivati e hanno utilizzato le due ore di seconda lingua comunitaria per l'insegnamento dell'italiano (art.5 comma 10 del DPR n.89 del 2009) devono accluderlo nella documentazione d'esame. In quel caso infatti, se deciso dal Consiglio di classe, non dovranno sostenere gli esami scritti della seconda lingua comunitaria. Resta inteso che, la dispensa dalle prove scritte di lingua straniera non si determina se non nei casi previsti dal DM n. 5669 del 12 luglio 2011.

PROVE INVALSI

Gli alunni con svantaggio socio-economico, linguistico o culturale hanno diritto a partecipare, non possono utilizzare strumenti compensativi o altre misure e i loro risultati entrano nella media.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

DLgs.n.286/1998 (testo unico sulle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero – In particolare l'art.38)
DPR 394 del 31 agosto 1999 concernente la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. In particolare l'art. 45 "Iscrizione scolastica"
CM n. 205 del 26/07/90 L'educazione interculturale
CM n. 73 del 2.3.94 concernente le Proposte ed iniziative per l'educazione Interculturale
CM n. 24 del 01/03/06 Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri
La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri ottobre 2007
Legge regionale n. 5/2005 concernente le norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati
DPR. 275 del 8 marzo 1999 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche. In particolare il capo II art. 3-4
CM n. 28 del marzo 2007 concernente l'Esame di stato conclusivo di istruzione nelle scuole statali e paritarie
nota Prot. n. 5744 del 28 maggio 2009 concernente le Disposizioni in merito allo svolgimento degli esami del primo e secondo ciclo di istruzione
DPR n. 122 del 22 giugno 2009 concernente le norme vigenti per la valutazione degli alunni in particolare l'art. 1 comma 9
CM n.8 del 6 marzo 2013 "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica". Indicazioni operative

Art. 45
Iscrizione scolastica

1. I minori stranieri, presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.

2. L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione. I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

- a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe, immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
- b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
- c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
- d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.

3. Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi: la ripartizione effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri.

4. Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni. Per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa.

5. Il collegio dei docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalità per la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri, ove necessario, anche attraverso intese con l'ente locale, l'istituzione scolastica si avvale dell'opera di mediatori culturali qualificati.

6. Allo scopo di realizzare l'istruzione o la formazione degli adulti stranieri il Consiglio di circolo e di istituto promuovono intese con le associazioni straniere, le rappresentanze diplomatiche e consolari dei Paesi di provenienza, ovvero con le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro di cui all'articolo 52 allo scopo di stipulare convenzioni e accordi per attivare progetti di accoglienza; iniziative di educazione interculturale; azioni a tutela della cultura e della lingua di origine e lo studio delle lingue straniere più diffuse a livello internazionale.

7. Per le finalità di cui all'articolo 38, comma 7, del testo unico, le istituzioni scolastiche organizzano iniziative di educazione interculturale e provvedono all'istituzione, presso gli organismi deputati all'istruzione e alla formazione in età adulta, di corsi di alfabetizzazione di scuola primaria e secondaria; di corsi di lingua italiana; di percorsi di studio finalizzati al conseguimento del titolo della scuola dell'obbligo; di corsi di studio per il conseguimento del diploma di qualifica o del diploma di scuola secondaria superiore; di corsi di istruzione e formazione del personale e tutte le altre iniziative di studio previste dall'ordinamento

vigente. A tal fine le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ed accordi nei casi e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore.

8. Il Ministro della pubblica istruzione, nell'emanazione della direttiva sulla formazione per l'aggiornamento in servizio del personale ispettivo, direttivo e docente, detta disposizioni per attivare i progetti nazionali e locali sul tema dell'educazione interculturale. Dette iniziative tengono conto delle specifiche realtà nelle quali vivono le istituzioni scolastiche e le comunità degli stranieri al fine di favorire la loro migliore integrazione nella comunità locale.